



Giugno 2023

Rapporto sugli esiti della procedura di consultazione concernente il progetto di legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso (LVTE)



Indice

1. Situazione iniziale e oggetto della consultazione	3
2. Svolgimento e destinatari	3
3. Panoramica dei partecipanti alla consultazione	3
4. Sintesi e panoramica	4
5. Esiti della consultazione per gruppi di partecipanti	5
5.1. Cantoni (CdEN e CGCA incluse).....	5
5.2. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.....	6
5.3. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	6
5.4. Commissioni e Conferenze (CdEN e CGCA escluse).....	6
5.5. Associazioni mantello nazionali dell'economia.....	7
5.6. Settore elettrico.....	8
5.7. Organizzazioni nell'ambito cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica	11
5.8. Settore del gas.....	11
5.9. Associazioni dei consumatori, industria e servizi	12
5.10. Altri partecipanti alla consultazione	13
6. Elenco dei partecipanti alla consultazione	13



1. Situazione iniziale e oggetto della consultazione

Con la nuova legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso (LVTE), il Consiglio federale intende creare una maggiore trasparenza e migliorare la vigilanza, rafforzando così la fiducia nell'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso nei settori dell'elettricità e del gas. Inoltre verranno estese le competenze legali nel settore della vigilanza sul mercato all'ingrosso dell'elettricità e del gas. Gli operatori di mercato saranno tenuti a trasmettere alla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) informazioni sulle proprie transazioni e sugli ordini di negoziazione. In tal modo la ElCom può valutare meglio sia i rischi del mercato elettrico e del gas che le condizioni di liquidità delle imprese. Inoltre il progetto di legge contiene un divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Le norme proposte relativamente alla trasparenza e alla vigilanza sono il primo passo per sostituire la legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica (LAiSE). A livello europeo, l'atto normativo equivalente in materia è il regolamento (UE) N. 1227/2011 del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (regolamento REMIT). Tale regolamento ha introdotto disposizioni volte a garantire una concorrenza aperta e leale nei mercati dell'energia all'ingrosso (elettricità e gas). Il regolamento di esecuzione (UE) N. 1348/2014 del 17 dicembre 2014 stabilisce i dettagli dei prodotti energetici all'ingrosso soggetti all'obbligo di segnalazione. Il progetto della LVTE si ispira fortemente a questi regolamenti. Il 14 marzo 2023 la Commissione europea ha presentato una revisione dei suddetti regolamenti come parte di un pacchetto legislativo più ampio

2. Svolgimento e destinatari

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato la procedura di consultazione relativa alla LVTE il 16 dicembre 2022. La procedura è terminata il 31 marzo 2023.

Il presente rapporto sintetizza i pareri pervenuti, senza avere tuttavia alcuna pretesa di esaustività¹. Dopo una panoramica dei partecipanti alla consultazione, al capitolo 4 vengono riassunti gli esiti di quest'ultima. In seguito vengono riportati per sommi capi i pareri pervenuti, suddivisi per gruppi di partecipanti (cap. 5).

3. Panoramica dei partecipanti alla consultazione

Nell'ambito della consultazione sono pervenuti 79 pareri. La maggior parte dei commenti proveniva dai Cantoni, dal settore elettrico, dall'industria, dal settore terziario e del gas.

Partecipanti per categoria	Pareri pervenuti
Cantoni	24
Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	5
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	2

¹ I progetti posti in consultazione sono stati rielaborati dopo aver preso in considerazione, soppesato e valutato tutti i pareri espressi, conformemente all'articolo 8 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061).



Associazioni mantello nazionali dell'economia	4
Commissioni e Conferenze	6
Settore del gas	8
Settore elettrico	12
Industria e terziario	11
Associazioni dei consumatori	1
Organizzazioni negli ambiti cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica	1
Altri partecipanti alla consultazione	5
Totale pareri	79

4. Sintesi e panoramica

Nel complesso, il progetto è accolto con favore da tutti i partecipanti alla consultazione. Tuttavia il settore del gas (ASIG, GVM, Gaznat, FluxSwiss e SET Swiss Energy Trading SA) respinge l'introduzione della LVTE in questo momento e propende per la sua applicabilità al mercato del gas in combinazione con l'entrata in vigore di una futura legge sull'approvvigionamento di gas, cosa che creerebbe certezza giuridica.

I partecipanti alla consultazione concordano sul fatto che le disposizioni del progetto si devono basare sui regolamenti REMIT dell'UE. Tuttavia, in alcuni casi reputano necessarie delle deroghe al diritto UE. La maggioranza dei Cantoni è favorevole all'integrazione dell'energia di regolazione nella LVTE, già prima della revisione dei regolamenti REMIT. Il settore elettrico e il settore del gas sono però contrari a un'integrazione anticipata dei prodotti relativi all'energia di regolazione. Alleanza del Centro, PLR e UDC sono in linea di massima d'accordo con le nuove disposizioni, ma non approvano che si vada oltre la normativa UE. PSS e I Verdi si dichiarano espressamente favorevoli al progetto. Entrambe le parti ritengono necessarie ulteriori disposizioni per la gestione dei rischi nonché prescrizioni per il capitale proprio e la liquidità delle imprese. I Cantoni e l'UCS dal canto loro sono scettici nei confronti dell'annunciata legislazione supplementare in materia di capitale proprio e liquidità.

La EICom, FRC, IGEB, GGS, Migros e altri rappresentanti dell'industria e dei servizi chiedono che anche le garanzie di origine vengano incluse nel progetto in qualità di prodotti energetici all'ingrosso. La EICom vorrebbe inoltre che nel progetto di legge venissero inserite disposizioni sul trading algoritmico, che contemplino in particolare misure da adottare in caso di guasto del sistema. La EICom ritiene inoltre che si debba tenere conto degli sviluppi più recenti secondo la proposta di modifica del regolamento REMIT presentata dalla Commissione europea il 14 marzo 2023. Anche l'obbligo di notifica dovrebbe essere assolto esclusivamente attraverso i meccanismi di notifica registrati (Registered Reporting Mechanisms, RRM). Inoltre la EICom chiede che le sia concessa la possibilità di emanare decisioni d'accertamento.

Il settore elettrico è in linea di principio favorevole al progetto. Secondo i suoi rappresentanti, un'inclusione dei prodotti relativi all'energia di regolazione nella definizione dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso è in contraddizione con la legislazione UE. A giudizio di Swissgrid, i prodotti relativi



all'energia di regolazione dovrebbero essere integrati nel contenuto normativo della LVTE solo quando sarà garantito che anche l'UE li introdurrà in modo vincolante.

AES e regioGrid fanno notare che soprattutto le piccole e medie aziende di approvvigionamento elettrico (AAE) e i gestori delle reti di distribuzione dovranno far fronte a nuovi obblighi. La maggior parte dei partecipanti del settore elettrico chiede che le transazioni interne ai gruppi non siano soggette all'obbligo di notifica. Secondo DSV, i gestori delle reti di distribuzione che acquistano energia per i propri clienti del servizio universale dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di notifica. Swisspower ed EWN chiedono che l'obbligo di notifica venga stralciato.

Le organizzazioni mantello dell'economia attiva a livello nazionale, le associazioni dei consumatori, i grandi consumatori di energia e i settori dell'industria e dei servizi sostengono il progetto di legge. Swissmem, GGS e IGEB auspicano un'estensione dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni di mercato. Swiss Engineering raccomanda di respingere il progetto. Metal.suisse chiede che i consumatori finali siano completamente esentati dall'obbligo di notifica.

5. Esiti della consultazione per gruppi di partecipanti

5.1. Cantoni (CdEN e CGCA incluse)

La CdEN in linea di principio accoglie il progetto. Questo dovrebbe essere armonizzato il più possibile con le disposizioni REMIT attualmente in vigore nell'UE, in modo da ridurre al minimo l'onere per entrambe le parti. In generale, la Confederazione dovrebbe rinunciare a uno «Swiss Finish» e basare la LVTE il più possibile sulle disposizioni previste dall'UE. Tuttavia, la maggior parte dei Cantoni concorda sul fatto che l'energia di regolazione debba essere inclusa nei dati di Swissgrid. Occorre evitare gli oneri burocratici per le piccole centrali elettriche e le piccole imprese. Il mercato svizzero dell'energia all'ingrosso è più piccolo e più omogeneo di quello dell'UE. Per le piccole e medie AAE l'attuazione della LVTE è impegnativa e costosa.

I Cantoni sono scettici riguardo all'annunciata legislazione supplementare relativa al capitale proprio e alla liquidità. L'introduzione di requisiti in materia comporterebbe, per le aziende, meno fondi a disposizione per gli investimenti nella produzione di energie rinnovabili. La Confederazione creerebbe così un nuovo conflitto tra obiettivi, i cui benefici non sono chiari.

La CGCA ritiene che il progetto sia urgente, ma auspica alcuni adeguamenti. Per la definizione delle deroghe all'obbligo di notifica non ci si dovrebbe basare sul diritto europeo poiché la Svizzera è molto più piccola dell'UE. La soglia UE dovrebbe quindi essere adeguata proporzionalmente alla situazione svizzera. La collaborazione dovrebbe inoltre essere obbligatoria per tutte le autorità che hanno il compito di prevenire comportamenti distortivi del mercato. Si dovrebbero pertanto prevedere disposizioni sulla cooperazione con la Commissione della concorrenza (COMCO), alla stregua della cooperazione con la FINMA.

I singoli Cantoni condividono il parere della CdEN. La maggioranza concorda sul fatto che anche l'energia di regolazione dovrebbe essere assoggettata alla legge. Fanno eccezione BE, NW e BL. NW e BL ritengono inoltre che la norma non dovrebbe applicarsi ai consumatori finali.

Per mantenere a un livello ragionevole il carico di lavoro delle piccole e medie AAE, secondo NW dovrebbe essere data la possibilità di delegare la rendicontazione (transazioni, informazioni privilegiate) a terzi. Inoltre, andrebbero fornite assistenza e formazioni per l'attuazione. Le sanzioni e le pene previste nella LVTE sono considerate severe rispetto a quelle dei Paesi limitrofi. In Austria e in Italia le sanzioni sono meno rigide. Sarebbe importante che gli stessi mercati commerciali collegati (soprattutto quelli tra i quali si svolgono anche scambi commerciali) venissero sanzionati allo stesso modo. Nei



casi in cui si sospetta una manipolazione del mercato, solo i delitti commessi con intenzione e i casi di colpa grave dovrebbero essere perseguiti dal diritto in materia di vigilanza.

Anche GR sostiene le posizioni della CdE e della CGCA, ma sottolinea che il termine «mercato dell'energia all'ingrosso» debba essere precisato in relazione al campo di applicazione locale. Secondo GR, anche le garanzie di origine dovrebbero essere incluse nei «prodotti energetici svizzeri all'ingrosso».

5.2. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS raccomanda che la LVTE si basi il più possibile sulle disposizioni vigenti e previste nell'UE. È scettica quanto ai requisiti sulla liquidità e sulla capitalizzazione. Secondo l'UCS, nella sua forma attuale la nuova legge federale interessa le grandi, medie e piccole AAE. A suo avviso, per le piccole e medie AAE l'attuazione delle disposizioni previste in materia di notifica e trasparenza sarà impegnativa e onerosa. Come conseguenza, l'UCS ritiene che dovrebbe essere definita una soglia ragionevole per l'assoggettamento alla LVTE.

Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) è d'accordo con il progetto.

5.3. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Alleanza del Centro, PLR e UDC sono in linea di massima d'accordo con le nuove norme, ma non approvano che si vada oltre la normativa UE. Il PLR vorrebbe in particolare che non insorgano ulteriori compiti burocratici per le piccole aziende elettriche che non commerciano con altri Paesi.

Il PSS è d'accordo con il progetto ed è espressamente favorevole all'estensione da parte della LVTE dell'obbligo di notificare alla ElCom i prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. A suo giudizio, le operazioni dei soggetti attivi sui mercati dell'energia all'ingrosso avrebbero conseguenze concrete sull'intera popolazione svizzera, in quanto influenzerebbero direttamente i prezzi dell'elettricità e del gas. La manipolazione di questi prezzi non solo non sarebbe etica, ma metterebbe anche a rischio l'intero approvvigionamento energetico della Svizzera. Per questo motivo, il PSS chiede disposizioni penali più severe. Ritiene inoltre indispensabile l'introduzione di disposizioni sul capitale proprio e sulla liquidità.

Anche I Verdi accolgono con favore la nuova legge e si aspettano che la Confederazione presenti rapidamente proposte sulla gestione della continuità aziendale (continuazione dell'esercizio degli impianti in caso di fallimento) e sulle prescrizioni in materia di gestione dei rischi e liquidità aziendale. Reputano inoltre che il «proprietary trading» speculativo dovrebbe essere vietato o almeno rigidamente separato dalla gestione delle centrali elettriche.

5.4. Commissioni e Conferenze (CdEN e CGCA escluse)

La ElCom sostiene il progetto in quanto la presente legge contribuisce allo sviluppo delle condizioni per un approvvigionamento elettrico sicuro e per un mercato dell'energia elettrica competitivo. Una maggiore vigilanza e trasparenza del mercato svizzero dell'elettricità aumenta l'integrità del mercato svizzero, cosa che non può che andare a suo vantaggio.

La ElCom chiede che il commercio delle garanzie di origine, che rappresentano una parte dei costi per l'energia elettrica, sia assoggettato alla legge. Nel progetto di legge dovrebbero essere integrate anche disposizioni sul trading algoritmico che prevedano, in particolare, misure da adottare in caso di guasto del sistema. Inoltre, la ElCom ritiene che si debba tenere conto degli sviluppi più recenti secondo la proposta di modifica del regolamento REMIT presentata dalla Commissione europea il 14 marzo 2023, in cui si prevede che le informazioni vengano fornite attraverso meccanismi di segna-



zione registrati (Registered Reporting Mechanisms, RRM). Secondo la ElCom, in questo modo si potrebbe limitare il numero degli operatori (da potenziali diverse centinaia a circa una dozzina), migliorando di conseguenza la qualità dei dati.

Sotto il profilo della concorrenza la COMCO accoglie in linea di principio con favore l'emanazione di una legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso, che si basa sulle prescrizioni UE. La COMCO è dell'opinione che la tassa di vigilanza per gli operatori di mercato debba essere fissata esclusivamente in base al volume delle transazioni con prodotti energetici svizzeri all'ingrosso o, se quest'ultimo non è noto, sul ricavo lordo.

La Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) e la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) non hanno presentato alcuna osservazione in merito al progetto.

Pareri in relazione agli obblighi degli operatori di mercato (art. 3 – 6)

Secondo la ElCom il ritardo della pubblicazione di informazioni privilegiate, eccezionalmente ammesso, dovrebbe essere espressamente limitato nel tempo. Inoltre, dovrebbero essere comunicate informazioni sulla capacità, la disponibilità o la non disponibilità nonché l'uso di impianti di produzione e trasporto di elettricità (non solo informazioni privilegiate). La ElCom ritiene inoltre necessario che nella legge siano esplicitamente menzionati gli intermediari più importanti (borse dell'elettricità e del gas, piattaforme multilaterali di negoziazione e broker).

Pareri in relazione alle autorità di vigilanza e al trattamento dei dati (art. 9 – 12):

Secondo la ElCom, la tassa di vigilanza dovrebbe essere fissata in base al numero delle notifiche relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione, non alla somma di bilancio e al volume delle transazioni.

Pareri in relazione agli strumenti di vigilanza (art. 13 – 16)

La ElCom vorrebbe poter decidere che i valori patrimoniali confiscati siano versati alle persone lese.

Pareri in relazione alla collaborazione con altre autorità (art. 17 – 22)

Nell'ambito delle sue competenze di vigilanza, la ElCom dovrebbe essere in grado di accertare i comportamenti non ammessi. Essa chiede pertanto che le venga data la possibilità di emanare decisioni d'accertamento. A suo parere, la pressione esercitata dalla pubblicazione di una decisione che accerta un comportamento illecito aumenta la trasparenza del mercato e rafforza la fiducia nell'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso. Nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa, prima di trasmettere le informazioni all'autorità estera, la ElCom vorrebbe invitare le persone fisiche e giuridiche interessate a prendere posizione, se è possibile o se comporta un dispendio proporzionato.

5.5. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Tutti i rappresentanti delle associazioni mantello nazionali dell'economia accolgono con favore il progetto.

Travail.Suisse è favorevole al fatto che gli operatori di mercato non solo adempiano ai loro obblighi di pubblicazione su una piattaforma accreditata (ad es. la European Energy Exchange), ma anche che il Consiglio federale decida in merito a uno strumento di pubblicazione centralizzato (ad esempio una piattaforma di trasparenza) o definisca criteri più precisi a questo proposito.



5.6. Settore elettrico

Tutti i consultati del settore elettrico accolgono con favore il progetto.

Alpiq, Axpo, BKW, AES, Swissgrid, regioGrid, Swisspower, EWB, EWN e Primeo Energie sostengono l'aumento della trasparenza e il rafforzamento dell'integrità del mercato svizzero e accolgono con favore il progetto, in gran parte analogo alle disposizioni REMIT dell'UE. Alpiq, Axpo, EWB e Primeo Energie sottolineano che lo «Swiss-Finish» deve essere assolutamente evitato. Al contrario, laddove possibile e sensato, sarebbero auspicabili delle semplificazioni. BKW sottolinea che una deviazione dal regolamento REMIT non porterebbe a una maggiore trasparenza bensì a un aumento dell'onere degli operatori di mercato. Primeo Energie vorrebbe che la legislazione svizzera definisse con precisione la capacità a partire dalla quale le centrali elettriche sono soggette all'obbligo di pubblicare informazioni privilegiate. Secondo DSV, si dovrebbe ridurre l'onere amministrativo e, al contempo, creare un valore aggiunto per la trasparenza del mercato. DSV fa presente che l'assoggettamento di tutte le transazioni fuori borsa (over the-counter, OTC) interesserebbe ora tutti gli oltre 600 gestori della rete di distribuzione e che il corrispondente onere supplementare si rifletterebbe sulle tariffe del servizio universale. Per evitare di rendere ancora più costoso il servizio universale, DSV chiede che l'obbligo di notifica si applichi solo agli operatori di mercato che effettivamente vendono un prodotto o lo forniscono a un'altra parte attraverso il mercato dell'energia all'ingrosso. I gestori della rete di distribuzione che acquistano energia per il servizio universale ne sarebbero pertanto esentati.

AES e regioGrid fanno notare che soprattutto le piccole e medie AAE e i gestori delle reti di distribuzione dovranno far fronte a nuovi obblighi: Per questi l'attuazione della LVTE sarà molto onerosa e impegnativa. A loro parere, sono quindi necessarie soluzioni pragmatiche. La delegabilità degli obblighi è uno strumento centrale a tal fine, che dovrebbe essere incluso nella LVTE. AES e regioGrid non sono d'accordo con il recepimento anticipato di possibili estensioni del regolamento REMIT, attualmente solo in fase di discussione nell'UE. A giudizio di Swissgrid occorre inoltre adoperarsi per garantire che le disposizioni siano comparabili in vista della possibile conclusione di un accordo bilaterale sull'energia elettrica con l'UE. Secondo Swisspower, la LVTE dovrebbe basarsi il più possibile sul regolamento REMIT. L'onere della registrazione presso ElCom deve essere ridotto al minimo. Un processo di registrazione troppo complicato potrebbe portare gli operatori stranieri a ritirarsi dal mercato svizzero. ewb condivide questa opinione e teme un possibile impatto negativo sulla concorrenza e sulla liquidità del mercato svizzero dell'energia. Elettricità Futura ritiene che la costante revisione del regolamento REMIT nell'UE non debba essere ignorata.

Per garantire l'equivalenza e la certezza giuridica, Axpo chiede che il termine manipolazione del mercato sia incluso e definito nella legge conformemente al regolamento REMIT. Swissgrid auspica che la normativa svizzera si basi il più possibile sui termini noti del regolamento REMIT dell'UE.

Pareri in relazione agli obblighi degli operatori di mercato (art. 3 – 6)

Secondo Alpiq, Axpo, BKW e Primeo Energie, l'inclusione dei prodotti relativi all'energia di regolazione nella definizione dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso è in contraddizione con la legislazione europea. Nell'UE i prodotti relativi all'energia di regolazione dovrebbero essere messi a disposizione solo su richiesta. Se questo principio viene mantenuto, secondo Alpiq e Axpo Swissgrid dovrebbe svolgere questo compito a livello centrale. Anche AES, regioGrid ed Elettricità Futura sono del parere che i prodotti relativi all'energia di regolazione debbano essere resi disponibili solo su richiesta. Secondo Swissgrid, i prodotti relativi all'energia di regolazione dovrebbero essere integrati nel contenuto normativo della LVTE solo quando sarà garantito che anche l'UE introdurrà tale principio in modo vincolante. Swisspower e EWN chiedono che l'obbligo di notifica venga stralciato e sottolineano che, se venisse comunque mantenuto, non si dovrà scegliere un livello di dati troppo granulare.



Alpiq ed EWN ritengono che i contratti per la fornitura di grandi consumatori finali non dovrebbero essere considerati prodotti energetici all'ingrosso svizzeri. A loro avviso, nell'UE non si sono dimostrati molto praticabili. Secondo Axpo, in Svizzera influirebbero poco sulla determinazione dei prezzi. Inoltre, a suo avviso, la capacità di consumo è un indicatore inadeguato. L'onere amministrativo supplementare e le incertezze giuridiche che ne derivano sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.

BKW accoglie con favore l'estensione dell'obbligo di notifica a tutti gli operatori di mercato, ma reputa che i consumatori finali dovrebbero esserne completamente esentati. AES e regioGrid sono dell'opinione che i grandi consumatori finali non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di trasmissione e pubblicazione. Per Swisspower, il valore soglia per i consumatori finali soggetti all'obbligo di notifica dovrebbe essere di 600 GWh e quindi il più vicino possibile a quello del regolamento REMIT. Primeo Energie ed Elettricità Futura ritengono che i contratti con i propri maggiori clienti finali non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di notifica. A giudizio di EWN, le transazioni interne ai gruppi dovrebbero essere notificate solo su richiesta dell'autorità di vigilanza. Secondo Alpiq, si dovrebbe esplicitamente regolamentare che, in caso di centrali partner, la pubblicazione delle informazioni privilegiate incombe a un solo attore. AES e regioGrid condividono questo punto di vista. Il settore dovrebbe regolare i relativi dettagli o poter delegare questo compito a terzi.

Secondo Swissgrid, la garanzia dell'esercizio sicuro della rete deve avere la priorità rispetto alla pubblicazione di informazioni privilegiate o alla trasmissione delle informazioni alla ElCom. Swisspower auspica che la pubblicazione di informazioni privilegiate possa essere delegata a terzi. La comunicazione dell'indisponibilità pianificata o non pianificata di un impianto non è opportuna se non viene definita una soglia di rilevanza. Alpiq, Axpo, AES, Swisspower, EWN e regioGrid propongono l'introduzione di un obbligo di notifica a partire da 100 MW.

DSV chiede che si applichino deroghe alla trasmissione di informazioni sulle transazioni e sugli ordini di negoziazione per gli impianti con una potenza massima di 3 MW o una produzione annua, al netto di un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh. Questo principio serve a proteggere i piccoli produttori. DSV vorrebbe inoltre che l'obbligo di pubblicazione si limitasse ai grandi impianti idroelettrici.

Alpiq, Axpo, AES, Swissgrid, EWN e regioGrid auspicano che nessuna informazione privilegiata debba essere fornita direttamente alla ElCom. Tali informazioni dovrebbero essere pubblicate su un sito web accreditato. L'associazione italiana Elettricità Futura afferma che la pubblicazione di informazioni privilegiate dovrebbe essere considerata soddisfatta anche se la pubblicazione avviene attraverso le piattaforme di informazioni privilegiate già accreditate ai sensi del regolamento REMIT. Secondo Axpo, eventualmente la società di rete nazionale potrebbe trasmettere alla ElCom informazioni sulle transazioni di prodotti relativi all'energia di regolazione. AES, Swissgrid e regioGrid chiedono che sia garantita la possibilità di trasmettere l'obbligo di trasmissione anche a terzi. Inoltre, auspicano che i dati da trasmettere vengano limitati sulla base di quanto stabilito nel regolamento REMIT dell'UE. Il valore soglia per la trasmissione di transazioni e di ordini di negoziazione dovrebbe essere esplicitamente sancito nella legge in linea con la normativa UE (nessun obbligo di consegna per l'elettricità < 10 MW e per il gas < 20 MW). A giudizio dell'EWN, affinché l'onere per le piccole e medie AAE rimanga contenuto, è necessario prevedere la possibilità di delegare le segnalazioni (transazioni, informazioni privilegiate) a terzi. Dovrebbero essere forniti anche supporto (Q&A) e formazioni per l'attuazione.

Inoltre, Alpiq, AES e regioGrid sostengono che al momento la legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) non prevede la comunicazione di transazioni di derivati finanziari per piccole controparti non finanziarie, data la loro non significatività. Ciò non dovrebbe essere messo in discussione dalla LVTE. Secondo Alpiq, occorre altresì garantire che la LVTE non prevarichi sulle disposizioni più specifiche della LInFi.



Pareri in relazione al comportamento sul mercato non ammesso (art. 7 – 8)

Secondo AES e regioGrid, il rapporto esplicativo dovrebbe illustrare e spiegare nel dettaglio quali deroghe si applicano concretamente alla società di rete nazionale. Le deroghe non dovrebbero consentire che le «informazioni privilegiate» vengano notificate dagli operatori di mercato anziché dalla società di rete nazionale (ad es. re-dispatching delle centrali elettriche) e che siano questi a essere responsabili in caso di mancata notifica.

Alpiq, Elettricità Futura ed EWN chiedono che a costituire una manipolazione del mercato non siano le semplici inadeguatezze operative o attività di negoziazione errate, ma solo quelle commesse con intenzione e colpa grave. A parere di Alpiq e Axpo, non sarà sempre facile determinare l'esistenza di un «livello di prezzo artificiale» nei singoli casi e, in questo contesto, ciò non dovrebbe portare de facto a un'inversione dell'onere probatorio. Le manipolazioni del mercato dovrebbero quindi avere conseguenze importanti solo in caso di intenzionalità o colpa grave. Secondo Alpiq, il divieto di esercizio della professione e dell'attività nonché la pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza con indicazione di dati personali dovrebbero essere consentiti solo in caso di comportamento di mercato illecito grave. AES e regioGrid affermano che la formulazione «Agisce in maniera illecita chiunque intenzionalmente o con colpa grave...» non dovrebbe portare a relativizzare il principio della presunzione d'innocenza nel contesto di un eventuale procedimento penale e, di fatto, a dover dimostrare l'innocenza nel senso di un'inversione dell'onere probatorio. Swisspower ritiene che una semplice inadeguatezza operativa o attività di negoziazione errata non dovrebbe costituire una manipolazione del mercato. Il principio di proporzionalità deve essere mantenuto.

Pareri in relazione all'autorità di vigilanza e al trattamento dei dati (art. 9 – 12)

Secondo BKW, la determinazione della tassa di vigilanza in base alla somma di bilancio non è un criterio adeguato. Le imprese integrate verticalmente ne risulterebbero penalizzate. Si dovrebbe prendere in considerazione solo il volume delle transazioni e, se necessario, anche il numero di transazioni comunicate. Anche AES, Swissgrid, Swisspower e regioGrid sono favorevoli alla cancellazione della somma di bilancio. Per Swisspower sono determinanti il numero e il volume delle transazioni con prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

Pareri in relazione agli strumenti di vigilanza (art. 13 – 16)

Secondo Alpiq, AES, Swissgrid e regioGrid, l'obbligo di conservazione dovrebbe essere limitato a cinque anni conformemente alle disposizioni del regolamento REMIT. Per Axpo basterebbero due anni.

Axpo, VSE e regioGrid ritengono che una stima da parte della ElCom sia uno strumento inadeguato per determinare valori patrimoniali acquisiti in modo errato e potrebbe, in ultima analisi, portare a decisioni arbitrarie. Axpo è del parere che, per garantire un minimo di certezza giuridica, si dovrebbe eventualmente fissare un limite massimo. AES e regioGrid chiedono lo stralcio.

Alpiq e Axpo auspicano la cancellazione del termine «comportamento di mercato illecito». Una sanzione dovrebbe riferirsi solo a una violazione grave degli obblighi previsti dalla presente legge e non, a scelta, a un comportamento di mercato illecito o a una violazione grave. Nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la disposizione sul divieto di esercizio della professione e dell'attività e le disposizioni sulla pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza presuppongono una violazione grave. Secondo AES, Swissgrid e regioGrid, ciò deve valere anche per la LVTE. Si deve garantire che casi di minore importanza, come ad esempio lievi errori tecnici, non possano avere conseguenze sproporzionate.

Alpiq afferma inoltre che la pubblicazione di dati personali rappresenta un'ulteriore penalizzazione sotto forma di danno all'immagine con conseguenze negative potenzialmente di vasta portata e



chiede che vengano pubblicati solo in forma anonima. Per AES, Swissgrid e regioGrid dovrebbe valere il principio della non pubblicazione o della pubblicazione anonima.

Pareri in relazione alle disposizioni penali (art. 23 – 29)

Axpo chiede che venga stralciata la disposizione sulla violazione del segreto professionale. L'articolo proposto si rifarebbe alla LInFi. A suo parere, il mercato finanziario ha esigenze di protezione particolari, come ad esempio la tutela del segreto bancario. Nel mercato dell'energia non è possibile individuare uno scopo di protezione direttamente comparabile. BKW reputa che le disposizioni penali della LVTE che si basano sulla LInFi siano molto più severe rispetto a quelle previste dal regolamento REMIT nell'UE. Se non saranno allineate con il REMIT, si verificherà una disparità di trattamento tra gli operatori di mercato svizzeri e quelli dell'UE. Secondo EWN, le sanzioni e le disposizioni penali previste dalla LVTE sono severe rispetto ai Paesi limitrofi e l'articolo dovrebbe essere stralciato. Elettricità Futura sostiene che solo gli atti intenzionali dovrebbero essere sanzionati penalmente.

5.7. Organizzazioni nell'ambito cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica

AEE Suisse accoglie con particolare favore il fatto che le norme proposte dal progetto per rafforzare la vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso si basino fortemente sul regolamento REMIT in vigore nell'UE. Infatti, al momento della conclusione dell'accordo sull'energia elettrica tra la Svizzera e l'Unione europea, il sistema REMIT dovrebbe essere integrato nel diritto svizzero come parte integrante del pertinente diritto europeo in materia di energia.

5.8. Settore del gas

Il settore del gas (ASIG, GVM, Gaznat, FluxSwiss e SET Swiss Energy Trading AG) respinge l'introduzione della LVTE in questo momento ed è favorevole a collegare la sua applicabilità al mercato del gas solo in combinazione con l'entrata in vigore della futura legge federale sull'approvvigionamento di gas (LApGas), cosa che creerebbe certezza giuridica. A loro avviso, data la mancanza di una base giuridica speciale, non esiste un mercato all'ingrosso svizzero organizzato (nessun responsabile dell'area di mercato e nessuna società di rete nazionale). A differenza dell'UE, dove un quadro normativo completo per il settore del gas esisteva già prima dell'introduzione del regolamento REMIT, nel nostro Paese non è chiaro a quali operatori del mercato del gas si applichi effettivamente la LVTE e in quale forma. Per gli operatori di mercato si tratta di evitare l'insorgere del doppio obbligo di registrazione e di notifica. Le piattaforme informative accreditate dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) a livello europeo dovrebbero essere accettate e utilizzate anche in Svizzera. In linea di principio, le disposizioni della legge dovrebbero essere allineate il più possibile alle normative UE esistenti (REMIT). Si dovrebbe anche consentire che la notifica alla ElCom possa essere effettuata da intermediari. Un recepimento anticipato delle eventuali modifiche del REMIT attualmente discusse, come l'inclusione dei prodotti relativi all'energia di regolazione, sarebbe inefficiente per tutti gli operatori di mercato. Analogamente alle disposizioni UE dovrebbero essere definiti chiari valori limite a un livello tale da interessare solo gli operatori che effettivamente influenzano il mercato. I consumatori finali non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di notifica. Inoltre, si fa presente che la ElCom, in quanto futura autorità di vigilanza del mercato del gas, dovrà acquisire le necessarie competenze.

Occorre inoltre prevedere un periodo di tempo sufficiente per l'attuazione dei nuovi obblighi per gli operatori del mercato del gas interessati e stabilire periodi di transizione per consentire l'istituzione di processi e sistemi adeguati.



Transitgas SA chiede che il «gestore della rete di trasporto del gas» sia definito espressamente nella legge stessa e che gli obblighi dei gestori della rete di trasporto del gas che non effettuano transazioni siano esposti chiaramente.

FluxSwiss precisa di non considerarsi un «gestore della rete di trasporto del gas», in quanto vende solo capacità di trasporto per il transito attraverso la Svizzera e quindi non ha alcun legame con il nostro Paese.

Pareri in relazione agli obblighi degli operatori di mercato (art. 3 – 6)

OpenEP afferma che, a suo avviso, non vi è necessità di una specifica vigilanza svizzera. Oltre il 95 per cento del gas viene acquistato all'estero ed è soggetto alle relative normative UE. L'obbligo di pubblicazione di informazioni privilegiate e il corrispondente obbligo di trasmissione non dovrebbe essere privo di restrizioni territoriali. Altrimenti vi rientrerebbero anche i mercati al di fuori della Svizzera e dell'UE. Inoltre, non dovrebbero esservi inclusi i contratti «back-to-back» che rispecchiano le rispettive transazioni europee all'ingrosso. Per tali operazioni esistono già obblighi di rapporto a livello UE. Secondo OpenEP, non vi è alcuna evidenza del valore aggiunto di ulteriori norme svizzere in materia di vigilanza e trasparenza. Si dovrebbe quindi introdurre una deroga che consenta di non gravare sul commercio congiunto del gas da parte di imprese come OpenEP imponendo obblighi superflui ai loro azionisti.

5.9. Associazioni dei consumatori, industria e servizi

AIHK, Fédération des Entreprises Romandes, GastroSuisse, FRC, Swissmem, IGEB e GGS sostengono il progetto di legge.

Senza esprimersi nel dettaglio su specifici articoli del progetto posto in consultazione, FRC è del parere che anche il mercato delle garanzie di origine dovrebbe rientrare nella presente legge; IGEB e GGS condividono questa opinione. Swissmem, GGS e IGEB auspicano un'estensione dell'obbligo di pubblicazione di informazioni di mercato. Anche i prezzi di mercato e i volumi delle transazioni negoziate, in particolare quelli del commercio OTC (Over-The-Counter) non trasparente, dovrebbero essere consultabili in forma anonima. Tutt'e tre chiedono inoltre che i grandi consumatori siano esentati dagli obblighi di registrazione e di notifica. In alternativa, si dovrebbero adottare i valori soglia previsti dal regolamento REMIT (600 GWh/anno). In vista del fatto che a lungo termine la Svizzera sarà soggetta all'autorità di vigilanza europea ACER, l'IGEB e il GGS chiedono che la presente legge entri in vigore per un periodo di tempo limitato. Per l'IGEB e il GGS non è chiaro se tutti gli operatori di mercato registrati debbano notificare tutte le transazioni. Entrambi chiedono che i consumatori finali e gli intermediari siano esentati dalle tasse derivanti da questa legge; a loro avviso, se necessario, ai consumatori finali soggetti a registrazione dovrebbe essere addebitata al massimo una tassa di registrazione una tantum.

Swiss Engineering raccomanda di respingere il progetto. A suo avviso ci sono troppi sottopunti. Propone di dividere il progetto in capitoli ben definiti e di presentarli in modo chiaro.

Secondo metal.suisse, le deroghe dovrebbero essere evitate. Chiede inoltre che i consumatori finali siano completamente esentati dall'obbligo di notifica, in quanto a suo avviso il rapporto costi-benefici è sproporzionato e l'onere supplementare per i consumatori finali è eccessivo.

EIT.swiss accoglie con favore le nuove disposizioni in quanto rappresentante di un settore a valle del mercato dell'energia all'ingrosso. Considerata la portata delle informazioni errate e delle manipolazioni del mercato, è più che appropriato trattare il commercio di energia all'ingrosso alla stregua dei mercati finanziari, soprattutto perché entrambi i mercati sono altamente rilevanti dal punto di vista sistemico.



In linea di principio Migros accoglie il progetto, ritenendo tuttavia deplorabile che non si sia ancora giunti a un accordo sull'energia elettrica con l'UE. Sostiene che la legge non dovrebbe creare nessuno svantaggio competitivo per gli operatori di mercato svizzeri e che si dovrebbe rinunciare a uno «Swiss Finish». Gli operatori di mercato che hanno l'unico scopo di coprire il proprio fabbisogno dovrebbero essere esentati dai costi per la sorveglianza del mercato. Per motivi di trasparenza dell'etichettatura dell'elettricità, dovrebbe essere incluso anche il commercio delle garanzie di origine.

L'EIP accoglie con favore l'orientamento generale del progetto e, in particolare, l'intenzione di garantire la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso anche per la Svizzera. Soprattutto per motivi di efficienza, è importante non puntare su uno «Swiss-Finish». Per ragioni di sicurezza, l'EIP suggerisce di riconsiderare la divulgazione dei dati sulla rete di trasporto del gas agli operatori di mercato stranieri. Si dovrebbe valutare se l'accesso a dati rilevanti per la sicurezza, come le capacità della rete del gas disponibili e prenotate, debba essere limitato alla EICom o all'UFE.

5.10. Altri partecipanti alla consultazione

Il Tribunale amministrativo federale accoglie con favore il progetto. Richiama però l'attenzione sul fatto che nulla è previsto per quanto concerne l'arbitrato relativo a un eventuale scambio di informazioni con le autorità straniere. Si dovrebbe colmare questa lacuna oppure rimandare ad accordi internazionali, ad esempio nel settore dell'assistenza amministrativa e giudiziaria, nel caso vengano presentati ricorsi contro la trasmissione di informazioni alle autorità estere da parte della EICom.

strasseschweiz sostiene tutte le proposte di modifica dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) e dell'Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG), in particolare per quanto riguarda la compatibilità con le prescrizioni europee.

VPE è favorevole al progetto, che dovrebbe allinearsi il più possibile al regolamento REMIT dell'UE. Sottolinea tuttavia che sono necessarie soluzioni pragmatiche per le piccole e medie AAE per i gestori delle reti di distribuzione.

Il gruppo di lavoro sulle regioni di montagna che è aggregato al Solidaritätsfond der Luzerner Bergbevölkerung è d'accordo con il progetto.

6. Elenco dei partecipanti alla consultazione

Cantoni

Appenzello Esterno (AR)
Appenzello Interno (AI)
Argovia (AG)
Basilea Campagna (BL)
Basilea Città (BS)
Berna (BE)
Friburgo (FR)
Ginevra (GE)
Glarona (GL)
Grigioni (GR)
Lucerna (LU)
Neuchâtel (NE)
Nidvaldo (NW)
Obvaldo (OW)
San Gallo (SG)



Sciaffusa (SH)

Soletta (SO)

Svitto (SZ)

Ticino (TI)

Turgovia (TG)

Uri (UR)

Vallese (VS)

Vaud (VD)

Zurigo (ZH)

Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Alleanza del Centro

I Verdi

Partito socialista svizzero (PSS)

PLR. I Liberali

Unione democratica di centro (UDC)

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)

Unione delle città svizzere (UCS)

Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse

Travail.Suisse

Unione sindacale svizzera (USS)

Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Commissioni e Conferenze

Commissione della concorrenza (COMCO)

Commissione federale dei monumenti storici (CFMS)

Commissione federale dell'energia elettrica (EiCom)

Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP)

Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CdEN)

Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA)

Settore del gas

Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG)

FluxSwiss

Gasverbund Mittelland AG (GVM)

Gaznat SA

Open Energy Platform AG (OpenEP)

Proxigas

SET Swiss Energy Trading SA

Transitgas SA

Settore elettrico

Alpiq

Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)

Associazione mantello dei gestori svizzeri di rete (DSV)

Axpo Holding AG

BKW Energie SA

Elettricità Futura

Energie Wasser Bern (ewb)

Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN)

Primeo Management AG



Regiogrid
Swissgrid SA
Swisspower SA

Industria e terziario

Aargauische Industrie- und Handelskammer (AIHK)
EIT.swiss
Energy Infrastructure Partners (EIP)
Fédération des Entreprises Romandes (FER)
GastroSuisse
Gruppo d'interessi delle industrie a consumo intensivo di energia (IGEB)
Gruppo dei grandi clienti di energia (GGS)
metal.suisse
Federazione delle cooperative Migros
Swiss Engineering ATS
Swissmem

Associazioni dei consumatori

Fédération romande des consommateurs (FRC)

Organizzazioni nell'ambito cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica

Organizzazione mantello dell'economia per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica (AEE Suisse)

Altri partecipanti alla procedura di consultazione

Arbeitsgruppe Berggebiet co Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione (AICA)
Federazione svizzera delle rappresentanze del personale dell'economia elettrica (VPE)
strasseschweiz
Tribunale amministrativo federale

Totale: 79